

Gli adempimenti fiscali delle Camere di Commercio

Firenze, 11 giugno 2013

A cura del Dott. Paolo Petrangeli

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

D.p.r. 322/1998

Sono obbligati alla presentazione **per via telematica** delle dichiarazioni previste dal decreto 322/1998 (direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica), i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto (**IVA**);
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.p.r. 322/1998;
- i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (**Irap**);
- i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

L'obbligo della **trasmissione telematica** si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, e sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, **sia in forma unificata che disgiunta.**

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi **non redatte in conformità al modello approvato** e, conseguentemente, si rende applicabile la **sanzione da 258 a 2.065 euro** ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle entrate può essere trasmessa:

- a) **direttamente;**
- b) **tramite intermediari abilitati.**



Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA:

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di **trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato**; in tal caso **la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell' Agenzia delle entrate.**


La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla **comunicazione rilasciata dall' Agenzia delle entrate che ne attesta l' avvenuto ricevimento.** I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico **Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 Semplificato o Ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico **Fisconline**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal Dpr n. 322/1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO)

I **soggetti incaricati** (art. 3, c. 3 Dpr n. 322/1998), tra cui, ad esempio:



Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

Sono **obbligati** a trasmettere all'Agencia delle entrate per via telematica, avvalendosi del **servizio telematico Entratel**, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni, predisposte dal contribuente, per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli intermediari diversi dalle persone fisiche accedono ai servizi telematici tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime in base a quanto definito dal Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle entrate 10 giugno 2009 già citato.

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione:

L'intermediario abilitato (compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica), deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, **l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti**, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato **in forma libera**.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione			
Riservato all'intermediario	Ricezione avviso telematico		Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore	
	Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	

Codice 1:
«dichiarazione predisposta dal contribuente»

Codice 2:
«dichiarazione predisposta da chi effettua l'invio»

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

- rilasciare al dichiarante, **entro 30 giorni** dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, **l'originale della dichiarazione** i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, **unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento**. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione:

La comunicazione dell'Agencia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio.

Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione.



Responsabilità dell'intermediario abilitato

in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164.

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

Quando si presenta?

In base al Dpr n. 322 del 1998 il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi ed IVA) scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

- ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, un ente non commerciale, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione per via telematica, **entro il 30 settembre 2013**.

un ente non commerciale invece, **con periodo d'imposta 1° luglio 2012 – 30 giugno 2013**, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO 2013) **entro il 31 marzo 2014**.

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

La dichiarazione trasmessa telematicamente si considera presentata nel giorno in cui è **conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate** (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Inoltre, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Dpr n. 322/1998 le dichiarazioni presentate *entro novanta giorni dalla scadenza* dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta